

Assicurazione per i proprietari di fabbricati civili amministratori di stabili



DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “GLOBALE FABBRICATI”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato, il suo amministratore e i proprietari e gli inquilini delle abitazioni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La sezione **Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T.- R.C.O.)** copre l'intero fabbricato e le sue pertinenze per i danni da:
 - **incendio**, fulmine, implosione o scoppio, esplosione, caduta aeromobili e ascensori, fumo, gas, guasti a fissi e infissi, caduta alberi per fulmine. Sono coperte, altresì, le spese per demolire e sgomberare, la perdita dell'affitto, i danni alle lastre, le spese del perito, gli onorari di riprogettazione, i costi di urbanizzazione, il rimpiazzo combustibile e le spese di ricerca per dispersione gas.
 - **responsabilità civile verso terzi** causati da eventi accidentali legati alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni; committenza per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione; a terzi da incendio, esplosione o scoppio, danni da interruzione di esercizio, responsabilità derivante da manovre riallineamento ascensore.
 - **responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.**
- ✓ La sezione **Danni da acqua** copre i danni al Fabbricato e a terzi causati da **spargimento di acqua** per guasto o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e di condizionamento (compresi tubi interrati); sono coperti inoltre i danni da spargimento di acqua causato da **gelo** ed **occlusione** (compresi i tubi interrati).
- ✓ La sezione **Guasti agli impianti** copre i danni in caso di guasto agli impianti che sono al servizio del Fabbricato.
- ✓ La sezione **RC Amministratore di Condominio** copre per i danni cagionati a terzi nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del fabbricato per l'attività svolta.
- ✓ La sezione **Tutela legale** offre l'assistenza legale necessaria per tutelare i propri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre, sono sempre esclusi danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). Ogni sezione prevede delle esclusioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nel capitolo “Cosa non assicuro”.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ per la sezione **Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T.-R.C.O.)**, atti di guerra, insurrezione, tumulti, scioperi, atti vandalici, di terrorismo e similari; le persone non considerate terzi rispetto all'Assicurato, quali: il coniuge, il convivente di fatto, i parenti e/o affini conviventi, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, i dipendenti di lavoro, le società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato
- ✗ per la sezione **Danni da acqua**, i danni da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali; i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
- ✗ per la sezione **Guasti agli impianti al servizio del fabbricato**, causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da difetti di cui si era a conoscenza al momento della stipulazione della polizza.
- ✗ per la sezione **RC Amministratore di Condominio**, i danni e le perdite patrimoniali da azioni od omissioni dolose dell'amministratore; richieste di risarcimento per mancata godimento, imputabile all'amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni dello stabile condominiale.
- ✗ per la sezione **Tutela legale**, le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; controversie riguardanti azioni di sfratto.



Ci sono limiti di copertura?

In Polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. Di seguito alcuni dei principali limiti:

! per la Sezione **Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile:**

Spese di demolizione e sgombero.

Limite del 30% dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro.

Onorari di riprogettazione del fabbricato.

Limite del 2% della somma assicurata col massimo di 10.000 euro.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O).

Limite del 50 % del massimale indicato in polizza fino al massimo di euro 1.500.000 per ogni prestatore d'opera.

! per la Sezione **Danni da acqua:**
Danni da acqua al fabbricato. A seguito di spargimento di acqua da tubi interrati il limite di indennizzo è di 2.600 euro per anno con franchigia stabilita in polizza.

Danni da acqua a terzi. Limite di indennizzo di 5.000 euro per anno con franchigia stabilita in polizza.

! per la Sezione **Guasti agli impianti al servizio del fabbricato:**

Rotture, lesioni, crolli: limite della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro per anno con scoperto 10 % e minimo 250 euro.

! per la Sezione **RC Amministratore di Condominio: Multe e ammende.** Limite del 30% del massimale assicurato per anno e scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

! per la Sezione **Tutela Legale:**

Tutela Legale base. Limite di indennizzo è il massimale assicurato.



Dove vale la copertura?

Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. Per la responsabilità civile verso terzi la garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obbligo ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio o la prima rata di premio.** In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.** Se la polizza è stata stipulata online si ha, inoltre, il diritto di **recedere entro 14 giorni dal pagamento della polizza.**

Assicurazione Multigaranzia per i proprietari di fabbricati civili e amministratori di stabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "GLOBALE FABBRICATI"



Data ultima edizione: luglio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo IVASS delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero 1.00025. Corso Como, n. civico 17, CAP 20154; città Milano; tel. +39.02.48.084.1; sito internet: www.axa.it; e-mail: infodanni@axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'Art. 2497 bis C.C.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 137,2%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Potrai acquistare una copertura di base contro i danni derivanti da Incendio e Responsabilità civile (RCT/RCO). Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E ALTRI
DANNI AL
FABBRICATO,
RESPONSABILITÀ
CIVILE(RCT/RCO)

Garanzia base (obbligatoria)

Garanzia base Incendio (obbligatoria)

Sono coperti i danni da:

- incendio, fulmine, implosione o scoppio;
- esplosione;
- caduta aeromobili;
- urto di veicoli stradali o di natanti;
- onda di pressione;
- caduta ascensori e montacarichi;
- fumo, gas, vapori;
- guasti a fissi ed infissi dei vani di uso condominiale.

Inoltre, sono coperti i danni:

per mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica; caduta di alberi o distacco di parti del Fabbricato a seguito dell'azione di un fulmine;

- per i guasti causati al fine di impedire o arrestare l'incendio;
- alle lastre degli ingressi, delle scale o dei vani ad uso condominiale.

Inoltre, è previsto il rimborso per le seguenti spese:

- perdita della pigione;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro;
- le spese ed onorari di competenza del perito che effettua la perizia del danno;
- gli onorari di riprogettazione del fabbricato presentati dai liberi professionisti;
- i costi di urbanizzazione sostenuti e documentati in caso di ricostruzione del fabbricato;
- i costi per il rimpiazzo del combustibile o altri combustibili liquidi;
- le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas relative agli impianti al servizio del fabbricato, e indennizzo delle spese per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas.

Garanzia base Responsabilità civile verso terzi - R.C.T. (obbligatoria)

La garanzia copre, per i danni cagionati involontariamente a terzi per:

- morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose. È compresa, inoltre la responsabilità civile in caso di:
- committenza dei lavori di ordinaria e/o straordinaria;
- per il fatto doloso di persone delle quali si deve rispondere;
- per i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio.
- danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- danni di inquinamento accidentale, con limite di indennizzo pari al 10% del massimale assicurato in polizza per anno;
- committenza auto, con limite di indennizzo pari al massimale assicurato in polizza;
- danni verso terzi per manovre di riallineamento dell'ascensore, con limite di indennizzo pari al massimale assicurato in polizza;

Responsabilità base Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. (obbligatoria)

La garanzia copre per quanto si è tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; con il limite di indennizzo del 50% del massimale fino ad un massimo di € 1.500.000 per ogni prestatore di lavoro.

Quali opzioni e/o personalizzazioni è possibile attivare?

Potrai attivare diverse opzioni ampliando la copertura base Incendio e Responsabilità civile (RCT/RCO). Di seguito il dettaglio delle opzioni.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzie aggiuntive (Opzionali)	<p>Eventi atmosferici Sono coperti i danni al Fabbricato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fenomeni atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento); • sovraccarico neve; • accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini; • valanghe, slavine, maree e mareggiate. <p>La garanzia si estende ai danni al contenuto solo se attivata la relativa garanzia "Contenuto delle abitazioni". Per i Danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento il limite di indennizzo è pari al 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 50.000 euro per anno, Per i Danni da sovraccarico Neve il limite di indennizzo è pari al 75% della somma assicurata Fabbricato per anno.</p>
	<p>Acqua Piovana Sono coperti i danni al Fabbricato da bagnamento e allagamento causati da acqua piovana a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico; • rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; • formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.
	<p>Fenomeno elettrico Sono coperti i danni al Fabbricato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fenomeni elettrici, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici. <p>Con il limite di indennizzo pari al 6 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro per anno.</p>
	<p>Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio Sono coperti i danni al Fabbricato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; • ordigni esplosivi • guasti e le rotture causate al Fabbricato dai ladri in occasione di furto; • il furto di fissi ed infissi. • La garanzia si estende ai danni al contenuto solo se attivata la relativa garanzia "Contenuto delle abitazioni".
	<p>Spese demolizione e sgombero – in aumento Sono rimborsate le spese, ad integrazione di quanto già previsto nella garanzia base Incendio, per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro.</p>
	<p>Rottura lastre – in aumento Sono coperti i costi necessari per rimpiazzare le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale se distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.</p>
	<p>Pannelli Solari Sono coperti i danni ai pannelli solari al servizio del Fabbricato assicurato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fenomeni atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento); • sovraccarico neve; • incendio, fulmine, esplosione, caduta di alberi per azione del fulmine; • caduta di aeromobili; • urto di veicoli stradali; • onda di pressione; • fenomeni elettrici. <p>Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari. Per i Danni da sovraccarico neve il limite di indennizzo è pari al 75% della somma assicurata Fabbricato per anno.</p>
	<p>Contenuto delle abitazioni Sono coperti i danni al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio, fulmine, esplosione, caduta di alberi per azione del fulmine ed i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; • fenomeni atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento); • sovraccarico neve; • caduta di aeromobili;

	<ul style="list-style-type: none"> • urto di veicoli stradali; • onda di pressione; • atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio. <p>Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro.</p>
Garanzie aggiuntive (Opzionali)	<p>Differenziale Storico Artistico Sono rimborsati i maggiori danni che un Fabbricato con particolari qualità storico artistiche possa subire a seguito di sinistro. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, etc.</p>
	<p>Estensioni Varie La copertura è estesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi; • infiltrazioni dal tetto e/o terrazze dovute a difetti di impermeabilizzazione; • furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato di proprietà e di uso comune; • tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici.
	<p>Terremoto Sono coperti i danni al Fabbricato causati da terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Inoltre, sono rimborsati i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.</p>
	<p>Inondazioni, alluvioni Sono coperti i danni al Fabbricato causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio. Inoltre, sono rimborsati i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.</p>
	<p>RC conduzione locali La copertura è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori (condòmini e/o locatari) dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere. Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, ufficio o studio professionale, compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, nonché dallo svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata. Il limite dell'indennizzo è pari la massimale indicato in polizza.</p>
	<p>Danni da acqua Sono indennizzati i danni da acqua al Fabbricato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spargimento d'acqua a seguito di guasti o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati di pertinenza del Fabbricato; • gelo, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento; • occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento. <p>Inoltre, sono indennizzati i danni da acqua a Terzi (compresi i tubi interrati) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte, lesioni personali; • danneggiamenti a cose.
	<p>Eccessivo consumo di acqua Sono rimborsati i maggior costi registrati sulla bolletta dovuti ad una perdita occulta in caso di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti d'irrigazione, ma escluse le piscine.</p>
	<p>Ricerca e riparazione guasti In caso di danno da fuoriuscita d'acqua, sono rimborsate le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti; • sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire il guasto; • per riparare le condutture interrate ove si è verificato lo spargimento d'acqua; • sostenute per eliminare le occlusioni con l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione ("canal jet");

	<ul style="list-style-type: none"> sostenute per la demolizione, il ripristino di parti del Fabbricato (comprese le spese per la realizzazione di Bypass). <p>Il limite di indennizzo per questa garanzia è il massimale previsto in polizza.</p>
Garanzie aggiuntive (Opzionali)	<p>Guasti agli Impianti al servizio del Fabbricato</p> <p>La garanzia è opzionale.</p> <p>Sono coperti i danni agli impianti che sono al servizio del fabbricato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> rotture meccaniche; imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando/controllo; errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale; errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; rovesciamento di liquidi in genere; traboccamento, rigurgito della rete fognaria; gelo, valanghe, ghiaccio. <p>Sono inoltre compresi le spese ed onorari di competenza dei periti per la valutazione del danno.</p>
	<p>R.C. Amministratore di Condominio</p> <p>Sono indennizzati i danni provocati durante l'esercizio del mandato di amministratore protempore e cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> lesioni personali e morte; danneggiamento a cose e perdite patrimoniali. <p>Sono comprese le perdite patrimoniali cagionate a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> multe e ammende inflitte ai condòmini mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy". perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; <p>La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Fabbricato amministrato indicato in polizza. attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel Fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente; derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. verificatisi in occasione di visite di lavoro nel suddetto Fabbricato condominiale e/o nelle aree di pertinenza dello stesso. L'assicurazione è valida per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'amministratore del Fabbricato assicurato. <p>Il limite di indennizzo è pari al massimale assicurato in polizza.</p>
	<p>Tutela legale senza estensioni plus</p> <p>La garanzia è opzionale e alternativa alla tutela legale con estensioni plus.</p> <p>Sono tutelati gli interessi in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa; azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; <p>difesa in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.</p> <p>Il limite di indennizzo è pari al massimale assicurato in polizza.</p>
	<p>Tutela legale con estensioni plus</p> <p>La garanzia è opzionale e alternativa alla tutela legale senza estensioni plus.</p> <p>Ad integrazione di quanto previsto nella garanzia Tutela Legale senza estensioni plus, sono tutelati gli interessi in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> azioni di recupero di quote condominiali; controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti; controversie con altre Compagnie Assicuratrici; controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività del Contraente;

	<ul style="list-style-type: none"> • controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti alla disciplina del condominio; • controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini; <p>resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il limite di indennizzo è pari al massimale assicurato in polizza.</p>
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Garanzia Base Incendio	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto alla garanzia "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante; 2. causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla garanzia "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante; 3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; 4. causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti salvo quanto previsto alla garanzia - "Terremoto" se operante, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 della garanzia se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto alla garanzia "Inondazioni, Alluvioni" se operante; 6. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alle garanzie "Fenomeno elettrico" e - "Pannelli solari", se operanti; 8. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti; 9. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi; 10. subiti da lastre verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai; 11. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico, salvo quanto previsto alla garanzia "Differenziale Storico Artistico"; 12. le perdite di valore di mercato e danni indiretti in genere, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12 della garanzia Base Incendio; 13. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione; 14. per i guasti a fissi ed infissi, sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni; 15. per le spese di demolizione e sgombero, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni; 16. per le spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas sono sempre escluse le spese relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il Fabbricato conforme alle normative vigenti.
Esclusioni Garanzia Base Responsabilità civile (R.C.T._R.C.O.)	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto al punto 9 della garanzia responsabilità civile verso terzi - R.C.T.; 2. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3. conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; 4. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto 10 della garanzia responsabilità civile verso terzi - R.C.T. - limitatamente alla committenza Auto; 5. da impiego di aeromobili; 6. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 7. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 8. da furto; 9. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti

	<p>o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condòmini o loro familiari;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto alla garanzia responsabilità civile verso terzi - R.C.T., punto 1; 11. i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto alle garanzie Danni da Acqua e/o alla garanzia R.C. Conduzione locali, se operanti; 12. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 13. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 14. derivanti da campi elettromagnetici; 15. di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, amianto e/o suoi derivati. <p>Ai fini della garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. R.C.O.), non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, non-ché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 17. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 16; 18. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o essendo lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché, alla conduzione di questi ultimi; 19. società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C. <p>Dall'assicurazione responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.” sono escluse le malattie professionali.</p>
<p>Esclusioni Eventi Atmosferici</p>	<p>Relativamente ai fenomeni atmosferici, sono esclusi i danni da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; 2. mareggiate e penetrazione di acqua marina; 3. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 4. gelo, neve; 5. cedimento o franamento del terreno; subiti da: 6. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne; 7. tende esterne, pergole, gazebo, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sotto basamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante; 8. piscine esclusivamente per i danni da grandine; 9. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e desti-nazione; 10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 11. Pannelli solari, salvo quanto previsto alla garanzia - “Pannelli solari”, se operante; 12. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato. <p>Relativamente al sovraccarico neve, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da valanghe e slavine; 2. causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; 3. ai fabbricati non conformi alle leggi e ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto; 4. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia; 5. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti; 6. ai Pannelli solari salvo quanto previsto alla garanzia – “Pannelli solari”; 7. ai camini, antenne, tende esterne, tettoie, infissi; 8. alle strutture portanti del tetto in legno che abbiano subito una deformazione permanente che ne pregiudichi la stabilità;

	<p>Relativamente all'accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, sono esclusi i danni alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. infiltrazioni o all'occlusione di grondaie; 2. traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana. <p>Relativamente alle maree e mareggiate per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno "acqua alta", resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree.</p> <p>Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia</p>
Esclusioni Acqua Piovana	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto al punto 2 della garanzia "Estensioni varie"; 2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno; 3. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione, salvo quanto previsto al punto 2 della garanzia Estensioni varie se operante.; 4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda; 5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno; 6.
Esclusioni Fenomeno elettrico	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; - causati da usura, manomissione o difetti di materiale; - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato e non protetti; - agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; - derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione; - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto dellastipulazione della polizza; - ai Pannelli Solari salvo quanto previsto alla garanzia Pannelli solari se operante.
Esclusioni Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio	<p>Sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica; 2. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 3. i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 4. i danni da imbrattamento; 5. i danni di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del Fabbricato; 6. i danni diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi; 7. i danni subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato; 8. i danni di furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato, di proprietà e di uso comune, salvo quanto previsto alla garanzia Estensioni varie se operante.
Esclusioni Spese di demolizione e sgombero – in aumento	<p>Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni.</p>
Esclusioni Rottura lastre – in aumento	<p>Sono esclusi i danni ai lucernari, salvo quanto previsto al punto 1. della garanzia "Estensioni varie" se operante.</p>
Esclusioni Pannelli solari	<p>Sono confermate le esclusioni previste alle garanzie Eventi atmosferici e Fenomeno elettrico.</p>
Esclusioni Contenuto delle abitazioni	<p>Sono confermate le esclusioni alle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio. E' escluso il contenuto: delle attività commerciali o artigianali; all'interno delle pertinenze quali box, cantine, soffitte, solai non comunicanti con l'Abitazione, ufficio o studio professionale.</p>

Esclusioni Differenziale storico artistico	Non sono previste ulteriori esclusioni.
Esclusioni Estensioni varie	Non sono previste ulteriori esclusioni.
Esclusioni Terremoto	Sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine; 2. al contenuto e ai Pannelli solari; 3. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato
Esclusioni Inondazioni, Alluvioni	Non sono indennizzati i danni causati da: <ol style="list-style-type: none"> 1. mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua; 5. al contenuto e ai Pannelli solari; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto alla garanzia Atti vandalici, di Terrorismo e sabotaggio, se operante.
Esclusioni Rc conduzioni locali	Sono esclusi i danni da proprietà del Fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.
Esclusioni Garanzia Danni da Acqua	Fermo restando quanto stabilito alle esclusioni della garanzia base Incendio ed a quelle della garanzia base responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O), valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni: Relativamente allo spargimento d'acqua sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> 1. da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; 2. da usura, corrosione o difetti di materiale; Relativamente al gelo sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> 3. da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati; 4. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; Relativamente alle occlusioni condutture sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> 5. conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; 6. verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Per i danni a terzi da eventi gelo e occlusione il limite di indennizzo è il massimale assicurato in polizza. Per gli eventi indicati alla garanzia Danni da acqua al Fabbricato sono esclusi anche i danni: <ol style="list-style-type: none"> 7. a cose diverse dal Fabbricato; 8. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua salvo quanto previsto alla garanzia Ricerca e riparazione guasti, punti 2 e 4, se operante.
Esclusioni Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato	Sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata; 4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. di incendio, di fenomeno elettrico ed altri eventi previsti dalla Sezione "Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.)"; 6. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; 7. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati; 8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; 9. dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.); 10. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; 11. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 12. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; 13. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; 14. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; 15. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. <p>subiti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. beni assicurati con polizza leasing separata e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW; 17. utensili, impianti di cogenerazione o a biomassa, pannelli solari e turbine in genere. <p>Sono esclusi i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. controlli di funzionalità; 19. manutenzione preventiva; 20. eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura; 21. aggiornamento tecnologico dell'impianto; 22. danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne
<p>Esclusioni R.C. Amministratore di Condominio</p>	<p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'amministratore; 2. i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza; 3. qualsiasi altra attività professionale, diversa dall'attività per cui è prestata la presente assicurazione (es. curatore fallimentare, commissario giudiziale, custode di beni pignorati; gestore fiduciario di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari; ecc.); 4. le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all'amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni del Fabbricato condominiale o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate dall'amministratore; 5. il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte direttamente all'Amministratore, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento nonché le sanzioni di natura fiscale erogate ai sensi del D.lgs. 472/97; 6. le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni). <p>L'assicurazione non è valida per i danni e le perdite patrimoniali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 9. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

	<ul style="list-style-type: none"> 10. da furto o rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.); 11. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.); 12. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.); 13. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei premi delle stipule o delle modifiche effettuate;
Esclusioni Tutela legale	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, inondazioni, alluvioni; 2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; 4. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza; 5. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati; 6. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; 7. controversie riguardanti azioni di sfratto; 8. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 9. le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; 10. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo Casi assicurati; 11. controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto in polizza; 12. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.


	Ci sono limiti di copertura?
Di seguito le tabelle riepilogative dei limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti per ogni garanzia.	

Tabella 1 - Garanzia Base Incendio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio, fulmine, implosione o scoppio	Somma assicurata del fabbricato	-
Esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione, rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, fumo, gas, vapori	Somma assicurata del fabbricato	-
Guasti a fissi ed infissi	2.000 euro per sinistro	-
Spese di demolizione e sgombero	30 % dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro	-
Perdita dell'affitto o mancato godimento del Fabbricato	10 % della somma assicurata per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale	-
Lastre pertinenti agli ingressi e alle parti condominiali	3.000 euro per sinistro	-
Onorari dei periti	5 % dell'indennizzo pagabile col massimo di 20.000 euro	-
Onorari di riprogettazione del Fabbricato	2 % della somma assicurata col massimo di 10.000 euro	-
Costi di urbanizzazione	10.000 euro per anno	-
Costi per il rimpiazzo del combustibile	3.000 euro per anno	250 euro
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas	2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno	250 euro

Tabella 2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T./R.C.O.)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da Proprietà del fabbricato e Conduzione delle parti comuni (danni diversi da spargimento di acqua)	Massimale RCT	-
Interruzione di esercizio o sospensione di attività	150.000 euro per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per ogni danno
Inquinamento accidentale	10% del massimale assicurato per anno	<i>Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno</i>
Committenza auto	Massimale Assicurato	200 euro per sinistro
Manovre riallineamento ascensore	Massimale Assicurato	<i>Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro</i>
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	50 % del massimale fino al massimo di euro 1.500.000 per ogni prestatore d'opera	per ogni infortunato 2.500 euro sull'invalidità permanente da Infortunio

Tabella 3 – Ulteriori garanzie

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eventi Atmosferici	Fenomeni Atmosferici Somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e il massimo di 1.500 euro per sinistro
	Danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento: 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 50.000 euro per anno	
	Danni da grandine a lucernari: 2.500 euro per anno	
	Danni da sovraccarico Neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Danni da accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli 2.000 euro per anno	500 euro per sinistro
	Danni da valanghe, slavine, 250.000 euro per anno	Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro
	Maree e mareggiate 50.000 euro per anno	Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro e Franchigia di 140 cm. Per i comuni della laguna Veneta
Acqua Piovana	5.000 euro per anno	250 euro per sinistro
Fenomeno Elettrico	6 ‰ della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro per anno	Scoperto 5 % col minimo di 200 euro e il massimo di 400 euro per sinistro
Atti Vandalici, Terrorismo e Sabotaggio	Atti Vandalici, terrorismo e Sabotaggio Somma assicurata	200 euro per sinistro
	Guasti cagionati dai ladri Somma assicurata	
	Furto di fissi ed infissi 2.500 euro per anno	-
Rottura Lastre - in aumento	3.000 euro per lastra	-

Pannelli Solari	Danni da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, onda di pressione, fenomeni atmosferici Somma assicurata	Scoperto di 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	
	Danni da fenomeni elettrici 2.000 euro per sinistro	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Danni da sovraccarico neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno	
	Danni da accumulo neve 5.000 euro per anno	
Contenuto delle Abitazioni	Contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale Somma assicurata	Scoperto o franchigia pari a quella dell'evento che ha originato il sinistro
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	
	Valori ovunque riposti 500 euro per anno assicurativo	
Differenziale Storico Artistico	Somma assicurata	-
Estensioni Varie	3.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno	200 euro per sinistro e per ogni estensione
Terremoto	Limite di indennizzo previsto in polizza	Franchigia prevista in polizza
Inondazioni, Alluvioni	Limite di indennizzo previsto in polizza	Scoperto o Franchigia prevista in polizza
R.C. Conduzione Locali	Massimale Assicurato	150 euro per i danni da spargimento d'acqua

Tabella 1 - Garanzia Danni da acqua (segue)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da acqua (Danni al Fabbricato)	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Somma assicurata	Franchigia stabilita in polizza Franchigia Standard 200 euro Franchigia per errata dichiarazione 300 euro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 2.600 euro per anno	
	Gelo 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
	Occlusione 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
Danni da acqua (Danni a Terzi)	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Somma assicurata	Franchigia per errata dichiarazione 300 euro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 5.000 euro per anno	
	Danni a Terzi da Gelo e Occlusione Massimale assicurato	
	Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati 150.000,00 euro per anno	

Tabella 2 – Ulteriori garanzie Danni da Acqua

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eccessivo consumo di Acqua	5.000 euro per anno	-
Ricerca e riparazione guasti (compresi tubi interrati)	Spese per riparare e sostituire comprese spese per indagini strumentali Massimale previsto in polizza	Scoperto del 10% col minimo previsto in polizza
	Spese per canal jet 1.000 euro per anno	Franchigia 150 euro

Tabella 1 - Garanzia Guasti agli impianti al servizio del fabbricato

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato	Guasti agli impianti Somma assicurata	Scoperto 10 % minimo 250 euro
	Rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato nel limite della somma assicurata e con il massimo di 15.000 euro per anno	
	onorari dei periti 10 % dell'indennizzo pagabili a termini di polizza, col minimo di 1.000 euro e con il massimo di 3.000 euro	


Tabella 1 - Garanzia RC Amministratore di condominio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
RC Amministratore di condominio	Multe a ammende 1/3 del massimale assicurato per anno	Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" 50.000 euro per anno	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore Massimale assicurato	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore derivanti da furto, rapina o incendio 10.000 euro per sinistro	
	Custodia di somme di denaro, titoli e valori 1.000 euro anno	500 euro per sinistro
	Appalti di lavori o forniture manutenzione ordinaria e straordinaria 1/4 del massimale assicurato per anno	scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali 1/4 del massimale assicurato per anno	
	Interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività 50.000 euro per anno	


	Visite di lavoro nel fabbricato e nelle aree di pertinenza Massimale assicurato	-
--	---	---





Tabella 1 - Garanzia Tutela Legale

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Base	Spese per la Tutela Legale Massimale assicurato	-
	Legale domiciliatario 2.500 per sinistro	-
	Oneri per registrazione atti giudiziari 500 euro per sinistro	-
Estensione PLUS	Spese per controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi Massimale assicurato	Per liti superiori a 500 euro di valore
	Controversie nascenti da violazioni di regolamento condominiale Massimale assicurato	-
	Controversie relative a diritti reali Massimale assicurato	-
	Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti Massimale assicurato	-
	Impugnazione delibera assembleare condominiale Massimale Assicurato	-
	Controversie con altre compagnie assicuratrici Massimale assicurato	-

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti:</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C. <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni</p>

	<p>da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio:</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.</p> <p>Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale:</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.</p> <p>Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.</p> <p>L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.</p> <p>Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:</p> <p>f) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;</p> <p>g) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.</p>
<p>Obblighi dell'impresa assicuratrice</p>	<p>In caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da Acqua al Fabbricato, Guasti agli Impianti, Responsabilità Civile, Danni da acqua a Terzi, Responsabilità civile della Conduzione e Responsabilità civile dell'Amministratore di condominio, AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si</p> <p>impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi”.</p> <p>In caso di sinistro Tutela legale: AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi”.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). E' consentito pagare in contanti i premi per</p>

	<p>l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e compresi nel premio di polizza.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Per la garanzia Tutela legale, la copertura viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:</p> <p>a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;</p> <p>b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi; e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.</p>
Sospensione	Nel caso in cui ci sia responsabilità dell'amministratore per il mancato pagamento del premio relativo alla presente polizza e solo per questo motivo non venga dato seguito all'apertura del sinistro, la Società conferma la piena operatività delle garanzie di polizza per un periodo ulteriore di 60 giorni dopo il periodo di mora concesso a termini contrattuali.
 Come posso disdire la polizza?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Globale fabbricati è un prodotto multigaranzia per il Fabbricato, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, rivolto agli amministratori di stabili o ai proprietari di fabbricati civili.	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente;

	<ul style="list-style-type: none"> • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



persona – casa

Globale Fabbricati

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



**contratto di assicurazione
per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione luglio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A.



Globale Fabbricati

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione luglio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	4
Premessa	8
1. Sezione Norme che regolano il contratto in generale	9
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio	9
Art. 1.2 Altre assicurazioni	9
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 1.5 Aggravamento di rischio	9
Art. 1.6 Diminuzione del rischio	9
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro	9
Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	10
Art. 1.9 Oneri fiscali	10
Art. 1.10 Foro competente	10
Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate	10
Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	10
Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	10
Art. 1.15 Fabbricati in condominio	11
Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato	11
Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio.....	11
Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza)	11
Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza)	12
Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)	12
Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale	12
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)	13
Cosa assicurato	13
Art. 2.1 Garanzia base Incendio	13
Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)	14
Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.) (Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)	16
Art. 2.3 Eventi Atmosferici	16
Art. 2.4 Acqua Piovana	16
Art. 2.5 Fenomeno elettrico	16
Art. 2.6 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio	16
Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento	17
Art. 2.8 Rottura lastre – in aumento	17
Art. 2.9 Pannelli Solari	17
Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni.....	17
Art. 2.11 Differenziale Storico Artistico	18
Art. 2.12 Estensioni Varie	18
Art. 2.13 Terremoto	18
Art. 2.14 Inondazioni, Alluvioni	18
Art. 2.15 RC Conduzione Locali	19
Cosa non assicurato	19
Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio	19
Art. 2.17 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile.....	20
Art. 2.18 Ulteriori Esclusioni specifiche	20
Come mi assicuro	24
Art. 2.19 Forma dell'assicurazione	24
Art. 2.20 Operatività delle garanzie	24
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	25

Condizioni di Assicurazione

Indice

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)	28
<i>Cosa assicuro</i>	28
Art. 3.1 Danni da acqua	28
<i>Come ampliare la garanzia Danni da acqua</i>	28
Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua	28
Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti	28
<i>Cosa non assicuro</i>	29
Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua	29
<i>Come mi assicuro</i>	29
Art. 3.5 Forma dell'assicurazione	29
Art. 3.6 Operatività delle garanzie	30
<i>Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie</i>	31
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) 32	32
<i>Cosa Assicuro</i>	32
Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato	32
<i>Cosa Non Assicuro</i>	32
Art. 4.2 Esclusioni	32
<i>Come mi assicuro</i>	33
Art. 4.3 Forma dell'assicurazione	33
<i>Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie</i>	34
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) .	35
<i>Cosa Assicuro</i>	35
Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio	35
<i>Cosa non Assicuro</i>	36
Art. 5.2 Esclusioni	36
<i>Come mi assicuro</i>	37
Art. 5.3 Forma dell'assicurazione	37
Art. 5.4 Operatività della garanzia	37
<i>Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie</i>	38
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio).....	39
<i>Premessa</i>	39
Art. 6.1 Gestione dei sinistri	39
Art. 6.2 Assicurati	39
<i>Cosa assicuro</i>	39
Art. 6.3 Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale	39
Art. 6.4 Casi Assicurati - Garanzia Base	39
Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus	40
<i>Cosa non assicuro</i>	41
Art. 6.6 Esclusioni	41

Condizioni di Assicurazione

Indice

Come mi assicuro	41
Art. 6.7 Forma dell'assicurazione	41
Art. 6.8 Limiti territoriali.....	41
Art. 6.9 Operatività della garanzia	41
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	42
7. Sezione Norme che regolano il sinistro	43
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti	43
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro	43
Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno.....	43
Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale).....	43
Art. 7.4 Mandato dei periti	44
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	44
Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato	45
Art. 7.7 Assicurazione Parziale.....	45
Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo.....	45
Art. 7.9 Pagamento dell'indennizzo	45
Art. 7.10 Anticipo indennizzo	45
Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio	46
Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro	46
Art. 7.12 Assicurazione parziale	46
Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.....	46
Art. 7.14 Pluralità di assicurati	46
Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento	46
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	47
Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	47
Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia	47
Art. 7.18 Gestione del sinistro	47
Art. 7.19 Recupero di somme	47
Art. 7.20 Termini per il pagamento	47
Articoli di Legge	48
Informativa generale sul trattamento dei dati personali.....	51

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Abitazione:	L'insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul certificato di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti).
Anno di costruzione età del Fabbricato:	per l'iscrizione al catasto dell'immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n°425 e successive modificazioni). Limitatamente alla garanzia Danni da acqua alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione adeguatamente certificata del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.
Annualità Assicurativa:	Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione. Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo:	atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Contenuto:	l'insieme delle cose che si trovano nell'Abitazione quali mobilio in genere dell'abitazione e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri, tappeti, gioielli e preziosi; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; Sono esclusi, valori, titoli di credito e qualunque carta rappresentante un valore, Motocicli, Veicoli a motore, Natanti e loro parti.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

- Fabbricato:** l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.
Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso; i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Si intendono espressamente compresi i manufatti quali ringhiere, grondaie, scossaline e pluviali stabilmente fissati al fabbricato.
- Franchigia:** l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
- Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
- Garanzia:** insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
- Impianti al servizio del Fabbricato:** ***Definizione valida per la sola sezione "Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato"***
Impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: macchinari al servizio di impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi gli impianti di allarme e i pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, cancelli automatizzati, scale mobili e simili.
- Implosione:** repentino cedimento di serbatoi e contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna di fluidi.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né, a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni:	fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
Invalidità Permanente:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, <u>esclusi i lucernari e le vetrine commerciali e artigianali.</u>
Manutenzione Ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non
Straordinaria:	rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Marea:	il periodico alzarsi e abbassarsi del livello dei mari e degli oceani, provocato dall'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sulle masse d'acqua della Terra.
Mareggiata:	fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari:	impianto costituito da pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro, nell'esercizio delle attività garantite in polizza delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Primo Rischio Assoluto	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C
Risarcimento:	La somma dovuta al danneggiato per un fatto di cui l'Assicurato è responsabile.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. È dedotto dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando lo scoperto prima dei predetti limiti.
Valanga o slavina:	massa di neve che, staccatasi dall'alto di un pendio e rotolando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontra lungo il percorso.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Zona Rossa:	area definita non accessibile dalle autorità competenti.

Condizioni di Assicurazione

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Globale Fabbricati - Mod. 2313 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
- si possono acquistare le seguenti garanzie:
 - Incendio e Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.);
 - Eventi Atmosferici;
 - Acqua Piovana;
 - Fenomeno Elettrico;
 - Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;
 - Spese demolizione e sgombero-in aumento;
 - Rottura lastre-in aumento;
 - Pannelli Solari;
 - Contenuto delle abitazioni;
 - Differenziale Storico Artistico;
 - Estensioni Varie;
 - Terremoto;
 - Inondazioni, Alluvioni;
 - RC Conduzioni Locali;
 - Danni da acqua;
 - Eccessivo consumo di acqua;
 - Ricerca e Riparazione guasti;
 - Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;
 - R.C. Amministratore di Condominio;
 - Tutela Legale.

Condizioni di Assicurazione

1. Sezione Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da un altro sinistro liquidabile a termini di polizza, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 33), comma 2. lettera g) del D.lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

1. Sezione Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'Art.1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33), comma 2. lettera u) del D.lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.

Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate

AXA ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Condizioni di Assicurazione

1. Sezione Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.15 Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato

AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

1. dei Condòmini, degli inquilini e dei relativi nuclei familiari;
2. dell'Amministratore;
3. delle persone ospitate dal Contraente e/o dall'Assicurato;
4. delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
5. dei familiari del Contraente e/o dell'Assicurato annoverati dall'Art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, il Fabbricato assicurato;

a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio

Premesso che la rata di premio scaduta è comunque dovuta ai sensi delle Condizioni di Assicurazione a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", nel caso in cui ci sia responsabilità dell'amministratore per il mancato pagamento del premio relativo alla presente polizza e solo per questo motivo non venga dato seguito all'apertura del sinistro, AXA conferma la piena operatività delle garanzie di polizza per un periodo ulteriore di **60 giorni** dopo il periodo di mora concesso a termini contrattuali.

L'obbligazione AXA è valida per i sinistri accaduti e denunciati nell'ulteriore periodo di mora, ferma l'applicazione delle condizioni (scoperti, franchigie e limiti di indennizzo) previste dal contratto per ciascuna garanzia, ed a condizione che la rata di premio dovuta venga pagata lo stesso giorno della data di denuncia del sinistro. In nessun caso AXA indennizzerà importo superiore a **50.000,00** euro anche qualora fosse contrattualizzato un limite di indennizzo superiore.

Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza)

Le somme assicurate ed il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

1. si stabilisce di adottare l'indice relativo al costo di costruzione di un Fabbricato residenziale;
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base **col massimo del 3 %**. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Condizioni di Assicurazione

1. Sezione Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza)

A deroga dell'Art. 1.8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano il contratto in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetto della presente assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (Art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Cosa assicurato

Art. 2.1 Garanzia base Incendio

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei componenti del loro nucleo familiare e delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati al Fabbricato assicurato, descritto in polizza - escluso il valore dell'area - da:

1. **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
2. **esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, che non sia conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio.** Sostanze ed ordigni devono essere detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne devono conoscere l'esistenza;
3. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. **urto di veicoli stradali o di natanti** in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
5. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. **caduta ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni, compresi i danni agli stessi;
7. **fumo, gas, vapori**
 - causati da incendio di cose, anche non assicurate, poste nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
8. **guasti a fissi ed infissi**, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare la presente è riferita ai fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

AXA indennizza altresì, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:

9. i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi - causati da:
 - **mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
 - **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
 - caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato **a seguito dell'azione del fulmine.**
10. i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
11. i danni alle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato. AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la presente è riferita alle lastre che riguardano i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

Le seguenti spese consequenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate e nei limiti previsti dalle stesse.

AXA, se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:

12. i danni derivanti dalla perdita di quella parte di pigione che l'Assicurato non potesse percepire per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale regolarmente affittato e rimasto danneggiato. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dall'Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Se il sinistro a termini della presente Sezione non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetto danno in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

13. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, non operante per le partite Pannelli Solari e Contenuto.
14. **le spese ed onorari di competenza del perito**, scelto e nominato dal Contraente in conformità al disposto dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, qualora l'ammontare presunto del danno sia superiore a **50.000,00** euro.
Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
15. **gli onorari di riprogettazione del Fabbricato** di competenza di liberi professionisti, relativi alle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al Fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda gli onorari previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
16. **i costi di urbanizzazione**, sostenuti e documentati, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
17. **i costi per il rimpiazzo del combustibile**: nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.
18. **le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas** relative agli impianti di distribuzione posti al servizio del Fabbricato assicurato accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione.
AXA indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas nonché le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)

2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.

AXA tiene indenne l'Assicurato compreso il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione **alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni**.

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:

1. quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria** manutenzione del Fabbricato (D.lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
 - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all'esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.
2. per il **fatto doloso di persone delle quali deve rispondere**;

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

3. per i **danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio** del Fabbricato assicurato.

Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:

4. antenne radiotelevisive centralizzate e, nel caso di condominio composto da più fabbricati separati, con un'unica ubicazione, anche le antenne centralizzate relative al singolo Fabbricato;
5. ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché, in buono stato di conservazione e manutenzione;
7. pannelli solari.

La garanzia si intende inoltre estesa, per la Responsabilità Civile verso terzi:

8. **ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza;
9. **ai danni di inquinamento accidentale**, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.17 - "Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile" punto 1;
10. **alla committenza auto**. La garanzia comprende la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 C.C. attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione.
La garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia è valida anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.
La garanzia è operante sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Non sono considerati terzi il conducente ed il proprietario del veicolo.
La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 2.17 - "Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile" punto 4;
11. **alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato** per danni verso terzi e ai condòmini procurati dal custode del Fabbricato condominiale o dagli eventuali condòmini autorizzati **alle manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza**. AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del custode del Fabbricato condominiale o degli eventuali condòmini autorizzati.

2.2.2. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

AXA tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).

La garanzia R.C.O. opera anche, limitatamente per il periodo di prestazione di servizio presso l'Assicurato, per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.) (Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 2.3 Eventi Atmosferici

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da:

1. **fenomeni atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.
Sono compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni anzidetti.
2. **sovraccarico neve**: compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
3. **accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli**, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto, a parziale deroga del punto precedente.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità.
4. **valanghe, slavine, maree e mareggiate**.

I danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all'Art. 2.10 – “Contenuto delle Abitazioni” e nei limiti della stessa.

Art. 2.4 Acqua Piovana

AXA indennizza i danni materiali di **bagnamento** e di **allagamento** direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da **acqua piovana** a seguito di:

1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;
2. rigurgito delle acque di scarico e delle fogne;
3. formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.

Art. 2.5 Fenomeno elettrico

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 2.16 - “Esclusioni Garanzia Base Incendio”, punto 7.

Art. 2.6 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 2.16 - “Esclusioni Garanzia Base” Incendio, punto 1. e 2., anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Sono compresi:

- i danni provocati da **ordigni esplosivi**;
- i **guasti**, non identificabili in quelli già previsti al punto 8 dell'Art. 2.1 “Garanzia base Incendio”, e le **rotture** causate al Fabbricato dai ladri **in occasione di furto tentato o consumato**;
- il **furto di fissi ed infissi**.

I danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all'Art. 2.10 – “Contenuto delle abitazioni” e nei limiti della stessa.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento

AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - "Garanzia base Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo.

Si intendono comprese le spese riferite a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.

Art. 2.8 Rottura lastre – in aumento

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi in aumento a quanto previsto punto 11. dell'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio".

Art. 2.9 Pannelli Solari

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato da:

1. **fenomeni atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
2. **sovraccarico neve**, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
3. **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o **scoppio**, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari dalla caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
4. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
6. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui dei pannelli solari in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

I pannelli solari di pertinenza del Fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente fissati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.

Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni

AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:

1. **incendio, fulmine, esplosione** -anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi- o **scoppio**; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
2. **fenomeni atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
3. **sovraccarico neve**: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
4. **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti**;

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

5. **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
6. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.11 Differenziale Storico Artistico

AXA rimborsa i maggiori danni che il Fabbricato assicurato avente particolari qualità storico artistiche possa subire a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di attenersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 2.12 Estensioni Varie

L'assicurazione è inoltre operante per:

1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze non dovuti a rottura, breccia o lesione dell'impermeabilizzazione;
3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato di proprietà e di uso comune;
4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.

Art. 2.13 Terremoto

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per fabbricati siti nella zona rossa:

Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del Fabbricato assicurato senza applicare il degrado d'uso.

Art. 2.14 Inondazioni, Alluvioni

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Art. 2.15 RC Conduzione Locali

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori (condòmini e/o locatari) dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.17 - "Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile".

Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, ufficio o studio professionale, compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, nonché dallo svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata.

Si intendono compresi, a parziale deroga all'Art. 2.17 - "Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile" punto 11. i danni da spargimento di acqua.

Cosa non assicuro

Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio

Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio", sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto all'Art. 2.6 - "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante;
2. causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto all'Art. 2.6 - "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante;
3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.13 - "Terremoto" se operante, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici" se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.14 - "Inondazioni, Alluvioni" se operante;
6. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto all'Art. 2.5 - "Fenomeno elettrico" e all'Art. 2.9 - "Pannelli solari", se operanti;
8. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
9. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
10. subiti da lastre verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
11. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico, salvo quanto previsto all'Art. 2.11- "Differenziale Storico Artistico";
12. le perdite di valore di mercato e danni indiretti in genere, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio";
13. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
14. per i **guasti a fissi ed infissi**, sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni;
15. per le spese di demolizione e sgombero, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni;
16. per le spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas sono sempre escluse le spese relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il Fabbricato conforme alle normative vigenti.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Art. 2.17 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile

Per la garanzia di cui all'Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, sono esclusi i danni:

1. di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto al punto 9 dell'Art. 2.2.1. - “Responsabilità civile verso terzi – R.C.T.”;
2. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
4. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto 10 dell'Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.” – limitatamente alla committenza Auto;
5. da impiego di aeromobili;
6. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
8. da furto;
9. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condòmini o loro familiari;
10. causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto all'Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.” – Punto 1;
11. i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dall'Art. 3.1 – “Danni da Acqua” e/o all'Art. 2.15 – “R.C. Conduzione locali”, se operanti;
12. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
13. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
14. derivanti da campi elettromagnetici;
15. di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Ai fini dell'assicurazione di cui all'Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, non sono considerati terzi:

16. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
17. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 16;
18. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o essendo lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché, alla conduzione di questi ultimi;
19. le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Dall'assicurazione R.C.O di cui all'Art. 2.2.2 – “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.” sono escluse le malattie professionali.

Art. 2.18 Ulteriori Esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.16 - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all'Art. - 2.17 “Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Eventi atmosferici

Per la garanzia di cui all'Art. 2.3, e relativamente al punto 1. **fenomeni atmosferici**, sono esclusi i danni:

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

causati da:

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2. mareggiate e penetrazione di acqua marina;
3. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4. gelo, neve;
5. cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;

subiti da:

6. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
7. tende esterne, pergole, gazebo, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante;
8. piscine esclusivamente per i danni da grandine;
9. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. Pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9 - "Pannelli solari", se operante;
12. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato.

Per la garanzia di cui all'Art.2.3, e relativamente al punto 2. **sovraccarico neve**, sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
3. ai fabbricati non conformi alle leggi e ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
4. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
5. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;
6. ai Pannelli solari salvo quanto previsto all'Art. 2.9 - "Pannelli solari";
7. ai camini, antenne, tende esterne, tettoie, infissi;
8. alle strutture portanti del tetto in legno che abbiano subito una deformazione permanente che ne pregiudichi la stabilità;

Per la garanzia di cui all'Art.2.3, e relativamente al punto 3. **accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli**, sono esclusi i danni alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a:

1. infiltrazioni o all'occlusione di grondaie;
2. traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

Per la garanzia di cui all'Art.2.3, e relativamente al punto 4. **maree e mareggiate** per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno "acqua alta", resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree.

Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia.

Acqua piovana

Per la garanzia di cui all'Art. 2.4, sono esclusi i danni:

1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto al punto 2. dell'Art. 2.12 - "Estensioni varie";
2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno;
3. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione, salvo quanto previsto al punto 2. dell'Art. 2.12 - "Estensioni varie" se operante.;

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;

Fenomeno elettrico

Per la garanzia di cui all'Art. 2.5, sono esclusi i danni:

1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura, manomissione o difetti di materiale;
3. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato e non protetti;
4. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
5. derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
6. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
7. ai Pannelli Solari salvo quanto previsto all'Art. 2.9 – "Pannelli solari" se operante.

Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio

Per la garanzia di cui all'Art. 2.6, sono esclusi:

1. i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica;
2. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
3. i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
4. i danni da imbrattamento;
5. i danni di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del Fabbricato;
6. i danni diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
7. i danni subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato;
8. i danni di furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato, di proprietà e di uso comune, salvo quanto previsto al punto 3. dell'Art. 2.12 - "Estensioni varie" se operante.

Spese di demolizione e sgombero – in aumento

Per la garanzia di cui all'Art. 2.7, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni.

Rottura lastre – in aumento

Per la garanzia di cui all'Art. 2.8, sono esclusi i danni ai lucernari, salvo quanto previsto al punto 1. dell'Art.2.12 – "Estensioni varie" se operante.

Pannelli solari

Per la garanzia di cui all'Art. 2.9 si intendono confermate le esclusioni agli articoli 2.3 - "Eventi atmosferici" e 2.5 - "Fenomeno elettrico".

Contenuto delle abitazioni

Per la garanzia di cui all'Art. 2.10, si intendono confermate le esclusioni agli articoli 2.3 - "Eventi Atmosferici" e 2.6 - Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio.

Si intende escluso il contenuto:

1. delle attività commerciali o artigianali;
2. all'interno delle pertinenze quali box, cantine, soffitte, solai non comunicanti con l'Abitazione, ufficio o studio professionale.

Differenziale storico artistico

Per la garanzia di cui all'Art. 2.11, non sono previste ulteriori esclusioni.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Estensioni varie

Per la garanzia di cui all'Art. 2.12, non sono previste ulteriori esclusioni.

Terremoto

Per la garanzia di cui all'Art. 2.13, sono esclusi i danni:

1. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine;
2. al contenuto e ai Pannelli solari;
3. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Inondazioni, Alluvioni

Per la garanzia di cui all'Art. 2.14, non sono indennizzati i danni causati da:

1. mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua;
5. al contenuto e ai Pannelli solari;
6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 2.6 - "Atti vandalici, di Terrorismo e sabotaggio", se operante.

Rc conduzioni locali

Per la garanzia di cui all'Art. 2.15 sono esclusi i danni da proprietà del Fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Come mi assicuro

Art. 2.19 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.

Forma a valore intero

Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari.

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

La copertura per i danni subiti dal Fabbricato e dai Pannelli solari è prestata nella forma a valore intero ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:

- Guasti a fissi e infissi
- Spese di demolizione e sgombero
- Onorari dei periti
- Onorari di riprogettazione del Fabbricato
- Costi di urbanizzazione
- Costi per il rimpiazzo del combustibile
- Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
- Acqua Piovana
- Fenomeno elettrico
- Spese di demolizione e sgombero in Aumento
- Differenziale Storico Artistico
- Estensioni Varie

La copertura assicurativa per i seguenti beni è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto:

- Contenuto delle Abitazioni
- Lastre pertinenti agli ingressi
- Rottura Lastre in aumento

Le garanzie di Responsabilità Civile Terzi (RCT/RCO) e Rc Conduzione Locali sono prestate sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.

Art. 2.20 Operatività delle garanzie

2.20.1. Contenuto

La somma complessivamente assicurata sarà pari al massimale assicurato per singola abitazione, ufficio, studio professionale moltiplicato per il numero totale delle abitazioni, uffici e/o studi professionali presenti nel Fabbricato assicurato.

Se al momento del Sinistro il numero delle unità immobiliari risulta superiore a quello indicato in Polizza AXA risponderà del danno di ogni singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in Polizza ed il numero di unità immobiliari effettive.

2.20.2. RC conduzione Locali

Il Contraente dichiara che il Fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in polizza, compreso quello del custode, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio", Art. 1.5 - "Aggravamento di rischio" e Art. 1.6 - "Diminuzione del rischio" delle Norme che regolano il contratto in generale.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Base Incendio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio, fulmine, implosione o scoppio Art. 2.1 punto 1	Somma assicurata del fabbricato	-
Esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione, rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, fumo, gas, vapori Art. 2.1 punti da 2 a 7	Somma assicurata del fabbricato	-
Guasti a fissi ed infissi Art. 2.1 punto 8	2.000 euro per sinistro	-
Spese di demolizione e sgombero Art. 2.1 punto 13	30 % dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro	-
Perdita dell'affitto o mancato godimento del Fabbricato Art. 2.1 punto 12	10 % della somma assicurata per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale	-
Lastre pertinenti agli ingressi e alle parti condominiali Art. 2.1 punto 11	3.000 euro per sinistro	-
Onorari dei periti Art. 2.1 punto 14	5 % dell'indennizzo pagabile col massimo di 20.000 euro	-
Onorari di riprogettazione del Fabbricato Art. 2.1 punto 15	2 % della somma assicurata col massimo di 10.000 euro	-
Costi di urbanizzazione Art. 2.1 punto 16	10.000 euro per anno	-
Costi per il rimpiazzo del combustibile Art. 2.1 punto 17	3.000 euro per anno	250 euro
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas Art. 2.1 punto 18	2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno	250 euro

Tabella 2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T./R.C.O.)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da Proprietà del fabbricato e Conduzione delle parti comuni (danni diversi da spargimento di acqua) Art.2.2.1.	Massimale RCT	-
Interruzione di esercizio o sospensione di attività Art. 2.2.1 punto 8	150.000 euro per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per ogni danno
Inquinamento accidentale Art. 2.2.1 punto 9	10% del massimale assicurato per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Committenza auto Art. 2.2.1 punto 10	Massimale Assicurato	200 euro per sinistro
Manovre riallineamento ascensore Art. 2.2.1 punto 11	Massimale Assicurato	Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) Art. 2.2.2	50 % del massimale fino al massimo di euro 1.500.000 per ogni prestatore d'opera	per ogni infortunato 2.500 euro sull'invalidità permanente da Infortunio

Tabella 3 – Ulteriori garanzie (segue)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eventi Atmosferici Art. 2.3	Fenomeni Atmosferici Somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e il massimo di 1.500 euro per sinistro
	Danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento: 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 50.000 euro per anno	
	Danni da grandine a lucernari: 2.500 euro per anno	
	Danni da sovraccarico Neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Danni da accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli 2.000 euro per anno	500 euro per sinistro
	Danni da valanghe, slavine, 250.000 euro per anno	Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro
	Maree e mareggiate 50.000 euro per anno	Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro e Franchigia di 140 cm. per i comuni della laguna Veneta
Acqua Piovana Art. 2.4	5.000 euro per anno	250 euro per sinistro
Fenomeno Elettrico Art. 2.5	6 ‰ della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro per anno	Scoperto 5 % col minimo di 200 euro e il massimo di 400 euro per sinistro
Atti Vandalici, Terrorismo e Sabotaggio Art. 2.6	Atti Vandalici, terrorismo e Sabotaggio Somma assicurata	200 euro per sinistro
	Guasti cagionati dai ladri Somma assicurata	
	Furto di fissi ed infissi 2.500 euro per anno	-
Rottura Lastre - in aumento Art. 2.8	3.000 euro per lastra	-

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Pannelli Solari Art. 2.9	Danni da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, onda di pressione, fenomeni atmosferici Somma assicurata	Scoperto di 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	
	Danni da Fenomeni elettrici 2.000 euro per sinistro	
	Danni da sovraccarico neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
	Danni da accumulo neve 5.000 euro per anno	500 euro per sinistro

Tabella 3 – Ulteriori garanzie

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Contenuto delle Abitazioni Art. 2.10	Contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale Somma assicurata	Scoperto o franchigia pari a quella dell'evento che ha originato il sinistro.
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	
	Valori ovunque riposti 500 euro per anno assicurativo	
Differenziale Storico Artistico Art. 2.11	Somma assicurata	-
Estensioni Varie Art. 2.12	3.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno	200 euro per sinistro e per ogni estensione
Terremoto Art. 2.13	Limite di indennizzo previsto in polizza	Franchigia prevista in polizza
Inondazioni, Alluvioni Art. 2.14	Limite di indennizzo previsto in polizza	Scoperto o Franchigia prevista in polizza
R.C. Conduzione Locali Art. 2.15	Massimale Assicurato	150 euro per i danni da spargimento d'acqua

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa assicuro

Art. 3.1 Danni da acqua

3.1.1. Danni da acqua al Fabbricato

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato, da:

1. **spargimento d'acqua** a seguito di guasti o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati di pertinenza del Fabbricato assicurato;
2. **gelo**, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento;
3. **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

3.1.2. Danni da acqua a Terzi

AXA, a parziale deroga del punto 11 dell'Art. 2.17 – “Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O)”, e nei limiti del massimale acquistato per la garanzia base Responsabilità Civile, tiene indenne l'Assicurato, proprietario del Fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di spargimento d'acqua causato da guasto o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati, da gelo, da occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

Per i danni, di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2, derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Come ampliare la garanzia Danni da acqua

Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua

AXA rimborsa il maggior costo dovuto alle eccedenze di consumo d'acqua conseguente ad un guasto o ad una rottura accidentale degli impianti idrici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti d'irrigazione, escluse le piscine.

Si rimborsa la differenza tra l'importo medio delle bollette dei dodici mesi antecedenti il giorno nel quale si è riscontrata la perdita e quelle del medesimo periodo dell'anno precedente.

Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile in base all'Art. 3.1 “Danni da acqua”, AXA rimborsa le spese:

1. necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
2. sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire:
 - le parti di condutture e relativi raccordi nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti ove si è verificato lo spargimento d'acqua; si precisa che, a parziale deroga dell'art. 3.1.1 “Danni da acqua al Fabbricato”, le suddette spese sono rimborsate anche se non sia stato riscontrato un danno materiale direttamente causato al Fabbricato;
 - le parti di condutture e i relativi raccordi interrati ove si è verificato lo spargimento d'acqua;
3. sostenute per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (“canal jet”);

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

4. sostenute per la demolizione, il ripristino di parti del Fabbricato o della pavimentazione e per la rimozione o il ripristino del terreno. Sono altresì, comprese le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA.

Cosa non assicurato

Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.16 - "Esclusioni garanzia base Incendio" ed all'Art. 2.17 "Esclusioni garanzia base responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O)", valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Relativamente allo **spargimento d'acqua** sono esclusi i danni:

1. da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
2. da usura, corrosione o difetti di materiale;

Relativamente al **gelo** sono esclusi i danni:

3. da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati;
4. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

Relativamente alle **occlusioni** condutture sono esclusi i danni:

5. conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
6. verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Per gli eventi di cui al punto **3.1.1 Danni da acqua al Fabbricato** sono esclusi anche i danni:

7. a cose diverse dal Fabbricato;
8. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua salvo quanto previsto all'Art. 3.3 - "Ricerca e riparazione guasti", punti 2 e 4, se operante.

Come mi assicuro

Art. 3.5 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.

Forma a valore intero

Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari.

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero per i Danni da Acqua al Fabbricato ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:

- Eccessivo consumo di acqua
- Spese di ricerca e riparazione

La copertura assicurativa è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza per i Danni da Acqua a Terzi.

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 3.6 Operatività delle garanzie

3.6.1. Fabbricato di recente costruzione – Franchigia danni da acqua

Viene espressamente indicato in polizza il periodo di tempo in cui non è applicata alcuna franchigia in caso di sinistro di cui all'Art. 3.1 - "Danni da acqua" per i fabbricati il cui anno di costruzione è inferiore o uguale a dieci anni alla data di effetto della polizza.

Per i sinistri di cui all'Art. 3.1 - "Danni da acqua" verificatisi successivamente a tale periodo si applica la franchigia standard "Danni da acqua".

In caso di errata dichiarazione, riferita all'anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell'agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 300 euro.

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Danni da acqua

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da acqua Art. 3.1.1 Danni al Fabbricato	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Somma assicurata	Franchigia stabilita in polizza Art. 3.6.1 Franchigia Standard 200 euro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 2.600 euro per anno	
	Gelo 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
	Occlusione 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
Danni da acqua Art. 3.1.2 Danni a Terzi	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Massimale assicurato	Franchigia per errata dichiarazione 300 euro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 5.000 euro per anno	
	Danni a Terzi da Gelo e Occlusione Massimale assicurato	
	Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati 150.000,00 euro per anno	

Tabella 2 – Ulteriori garanzie Danni da Acqua

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eccessivo consumo di Acqua Art. 3.2	5.000 euro per anno	-
Ricerca e riparazione guasti (compresi tubi interrati) Art. 3.3	Spese per riparare e sostituire comprese spese per indagini strumentali Massimale previsto in polizza	Scoperto del 10% col minimo previsto in polizza
	Spese per canal jet 1.000 euro per anno	Franchigia 150 euro

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa Assicuro

Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato

L'assicurazione è prestata per gli Impianti al servizio del Fabbricato, i beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

1. rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2. imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
5. errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6. rovesciamento di liquidi in genere;
7. traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
8. gelo, valanghe, ghiaccio.

Sono inoltre compresi:

9. i danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato;
 10. le spese ed onorari di competenza dei periti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute;
- fermo quanto disposto dal successivo Art. 7.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Cosa Non Assicuro

Art. 4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento;
5. di incendio, di fenomeno elettrico ed altri eventi previsti dalla Sezione "Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T. - R.C.O.)";
6. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
7. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
9. dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

10. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
11. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
12. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
13. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
14. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
15. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. subiti da:
 16. beni assicurati con polizza leasing separata e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW;
 17. utensili, impianti di cogenerazione o a biomassa, pannelli solari e turbine in genere.
 18. Sono esclusi i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 19. controlli di funzionalità;
 20. manutenzione preventiva;
 21. eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
 22. aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 23. danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Come mi assicuro

Art. 4.3 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto.

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Guasti agli impianti

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato Art. 4.1	Guasti agli Impianti dovute a rotture meccaniche, imperizia, errata manipolazione, etc. Somma assicurata	Scoperto 10 % minimo 250 euro
	Rotture, lesioni, crolli, sfondamenti al fabbricato dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato Somma assicurata e con il massimo di 15.000 euro per anno	
	Onorari dei periti 10 % dell'indennizzo pagabili a termini di polizza, col minimo di 1.000 euro e con il massimo di 3.000 euro	

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa Assicurato

Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale assicurato e nei limiti previsti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni, intendendosi per tali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose, e perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini, nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza per l'attività svolta nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'assicurazione non è quindi operante per i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza.

Il massimale indicato in polizza per la garanzia R.C. dell'amministratore è l'obbligazione cumulativa massima cui AXA è tenuta per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute durante lo stesso periodo di assicurazione, anche se relative a più amministratori pro tempore del Fabbricato indicato in polizza.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato, conseguenti a:

1. **multe e ammende** inflitte ai condòmini del Fabbricato assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, compresi gli errori imputabili all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di amministratore quale sostituto d'imposta, come previsto dalla Legge 449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. **mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy"** D.lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni);
3. **perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore** nell'esercizio dell'attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza.

Si precisa, che l'assicurazione R.C. Professionale, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, comprende anche la responsabilità civile derivante al professionista dalla **custodia di somme di denaro, titoli e valori** ricevuti in deposito dai clienti nell'esercizio dell'attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza (la garanzia opera, a parziale deroga di quanto previsto al successivo Art.5.2 - "Esclusioni", per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento e per le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio").

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla **custodia di somme di denaro, titoli e valori** ricevuti in deposito dai clienti condòmini del Fabbricato assicurato, l'assicurazione è operante a condizione che l'avvenuta presa in custodia sia comprovata per iscritto tramite documenti di data certa con rilascio al cliente di ricevuta di presa in consegna sottoscritta dall'Assicurato. In caso di sinistro il cliente danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.

La garanzia non è operante per le perdite patrimoniali di denaro, titoli e valori dei quali non risulti con comprovata idonea documentazione e di data certa, l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi.

La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato:

1. derivanti da appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Fabbricato amministrato indicato in polizza.
La garanzia comprende l'attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel Fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
2. derivanti da **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
3. verificatisi in occasione di **visite di lavoro nel suddetto Fabbricato condominiale e/o nelle aree di pertinenza dello stesso.**

L'assicurazione è valida per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'amministratore del Fabbricato assicurato.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa non Assicurato

Art. 5.2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'amministratore;
2. i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza;
3. qualsiasi altra attività professionale, diversa dall'attività per cui è prestata la presente assicurazione (es. curatore fallimentare, commissario giudiziale, custode di beni pignorati; gestore fiduciario di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari; ecc.);
4. le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all'amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni del Fabbricato condominiale o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate dall'amministratore;
5. il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte direttamente all'Amministratore, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento nonché le sanzioni di natura fiscale erogate ai sensi del D.lgs. 472/97;
6. le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).

L'assicurazione non è valida per i danni e le perdite patrimoniali:

7. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. da furto o rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
11. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
12. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
13. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei premi delle stipule o delle modifiche effettuate;
14. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
15. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
16. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivante all'amministrazione del Fabbricato condominiale a lui affidato;
17. derivanti, relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, da carenze dell'hardware o di errori di programmazione del software;
18. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Come mi assicuro

Art. 5.3 Forma dell'assicurazione

La garanzia Responsabilità Civile dell'Amministratore di Condominio è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.

Art. 5.4 Operatività della garanzia

5.4.1. Inizio e termine della garanzia - Cessazione dall'incarico

La garanzia è prestata per l'Assicurato amministratore in carica del Fabbricato indicato in polizza. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza risalenti ad un periodo non superiore a 3 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

1. all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
2. alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.

Premesso che il rapporto assicurativo cessa automaticamente alla cessazione dell'incarico di Amministratore tuttavia l'assicurazione resta operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sebbene al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come amministratore del condominio assicurato con la polizza Globale Fabbricati, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell'incarico stesso e che la polizza Globale Fabbricati non sia cessata per qualsiasi motivo.

Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia RC Amministratore di condominio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
RC Amministratore di condominio Art. 5.1	Multe a ammende 1/3 del massimale assicurato per anno	scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" 50.000 euro per anno	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore Massimale assicurato	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore derivanti da furto, rapina o incendio 10.000 euro per sinistro	
	Custodia di somme di denaro, titoli e valori 1.000 euro anno	500 euro per sinistro
	Appalti di lavori o forniture manutenzione ordinaria e straordinaria 1/4 del massimale assicurato per anno	scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali 1/4 del massimale assicurato per anno	
	Interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività 50.000 euro per anno	
	Visite di lavoro nel fabbricato e nelle aree di pertinenza Massimale assicurato	-

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Premessa

Art. 6.1 Gestione dei sinistri

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Con sede in Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma
Tel. +39 06.42.115.629 - Fax +39 06.48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni del Glossario e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.2 Assicurati

Le prestazioni di cui all'articolo oggetto dell'assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti:

- del Condominio nella persona dell'Amministratore in carica;
- delle persone addette, in rapporto di dipendenza, alla conduzione del condominio.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Cosa assicurato

Art. 6.3 Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione dei sinistri, AXA assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; **è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;**
2. **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
3. le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato AXA Assistance;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D.lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.4 Casi Assicurati - Garanzia Base

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art. 6.3 – “Oggetto dell'Assicurazione Tutela Legale” per i sinistri relativi a:

1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, AXA Assistance garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla AXA Assistance il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).

Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus

Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell'Art. 6.4 – “Casi Assicurati - Garanzia Base” vengono garantiti, altresì, gli oneri per i sinistri relativi a:

1. azioni di recupero di quote condominiali. La presente garanzia opera con riferimento a casi assicurativi originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia e sempre che la prima rata delle quote condominiali non versata si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi, la AXA Assistance, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse da AXA Assistance in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati da AXA Assistance;
2. controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti;
3. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal Contraente;
4. controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività del Contraente;
5. controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio;
6. controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
7. resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa non assicuro

Art. 6.6 Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, inondazioni, alluvioni;
2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
4. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
5. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
6. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7. controversie riguardanti azioni di sfratto;
8. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9. le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
10. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo Casi assicurati;
11. controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto in polizza;
12. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.

Come mi assicuro

Art. 6.7 Forma dell'assicurazione

La garanzia Tutela legale è prestata nei limiti del massimale per evento indicato in polizza senza limite annuo.

Art. 6.8 Limiti territoriali

Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 6.9 Operatività della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Tutela Legale

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Casi Assicurati Garanzia Base Art. 6.4	Spese per la tutela Legale Massimale assicurato	-
	Legale domiciliatario 2.500 per sinistro	-
	Oneri per registrazione atti giudiziari 500 euro per sinistro	-
Casi Assicurati Estensione PLUS Art. 6.5	Spese per controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi Massimale assicurato	Per liti superiori a 500 euro di valore
	Controversie nascenti da violazioni di regolamento condominiale Massimale assicurato	-
	Controversie relative a diritti reali Massimale assicurato	-
	Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti Massimale assicurato	-
	Impugnazione delibera assembleare condominiale Massimale assicurato	-
	Controversie con altre compagnie assicuratrici Massimale assicurato	-

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti

Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Art. 7.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- 2) il valore del Fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

Per i Pannelli solari l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione, trasporto e fiscali ed escluso il valore dell'area) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per il Contenuto l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

Per le lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre (comprese le spese di trasporto, installazione e fiscali) e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Qualora le lastre siano di valore artistico l'ammontare del danno si determina con modalità analoghe, ma stimando la spesa necessaria per la sostituzione con lastre equivalenti di uso corrente (senza alcun valore artistico).

Per i danni derivanti dalla perdita dell'affitto o dal mancato godimento dei locali l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 7.7 - "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Per gli impianti al servizio del Fabbricato, a seguito di guasto o rottura, previsto all'Art. 4.1 – "Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato" l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 7.6 - "Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato".

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato

Per gli impianti al servizio del Fabbricato viene indennizzata, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del **5%** del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del **50%**;

per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 7.5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Art. 7.7 Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso quello dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.9 Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".

Art. 7.10 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **50.000,00** euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio

Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 7.12 Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il Fabbricato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 – "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.

Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 7.14 Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale

Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 7.18 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.15 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.19 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 7.20 Termini per il pagamento

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

CODICE CIVILE

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1899 C.C. **Durata del contratto**

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

1901 C.C. Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C. Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C. Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C.

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo pro-posta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005)

D.lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

CODICE PENALE

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

Informativa generale sul trattamento dei dati personali

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

⁷ Cfr. nota 2

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:

AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it


INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



axa.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 1 luglio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)